



NOTARO MARESCHI

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto Ministeriale

22 febbraio 2007 mediante M.U.I..

REPERTORIO N. 110.656

RACCOLTA N. 40.228

VERBALE ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a  
UDINE  
il 02/12/2016  
al n. 15535  
serie 1T  
euro 356,00

L'anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di novembre,

in San Daniele del Friuli, presso la sede sociale del

Consorzio in Via Rodeano n.71 - alle ore 15,00.

Davanti a me Mareschi dott.Italico Notaio in San Daniele del

Friuli, iscritto presso il Collegio Notarile di Udine, è

presente il signor:

- Morgante Alberto, nato a Udine il giorno 10 marzo 1962,

residente a San Daniele del Friuli Via I.Nievo n.2;

il quale interviene quale Presidente del Consiglio Direttivo

del consorzio:

- "ISTITUTO NORD EST QUALITÀ ( I.N.E.Q.) - ISTITUTO

CONSORTILE PER IL CONTROLLO E LA CERTIFICAZIONE DI

CONFORMITÀ DI PRODOTTI AGRICOLI ED ALIMENTARI" o, più

BREVEMENTE "ISTITUTO NORD EST QUALITÀ", con sede legale in

San Daniele del Friuli Via Rodeano n.71, numero di

iscrizione al Registro Imprese di Udine e codice fiscale

02027110309;

della cui identità personale e veste rappresentativa sono

certo,

il quale mi richiede di redigere il verbale dell'Assemblea di detto Consorzio, dichiarandomi che sono qui convenuti i soci del medesimo, per costituirsi in assemblea straordinaria, per trattare e deliberare sull'argomento di cui in appresso.

Al che aderendo, io notaio dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma di statuto, il comparente il quale constata quanto segue:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto, giusta convocazione del 12.11.2016;

- che sono presenti i consorziati:

\* Consorzio del Prosciutto di San Daniele - codice fiscale 00220330302;

\* ASS.I.CA - Associazione Industriali delle Carni - codice fiscale 80074350150;

\* U.NA.PRO.S Unione Nazionale tra Associazioni Produttori Suini - codice fiscale 97131400588;

- che del Consiglio Direttivo sono presenti, oltre ad esso Presidente, il Consigliere Cichetti Mario Emilio,

assenti giustificati:

Calderone Davide, Pozzi Valerio, Veronesi Claudio, Ferrucci Silvano, Zanotti Alceo, Marcuzzo Silvio, Dall'Ava Carlo

Andrea, Giacometti Gabriele, Allasia Luigi, Barge Roberto, Coradazzi Angelo, Bagatto Dante e Milani Rudy;

- che del Collegio Sindacale sono presenti: il Presidente

Mariotti Vincenzo ed i sindaci Cisilino Adino e Savino Mario;

- che pertanto l'assemblea è validamente costituita, e che, a sensi del vigente statuto consortile, può deliberare sul seguente oggetto posto all'ordine del giorno:

1) esame ed approvazione di modifiche dello statuto consortile;

- tutti i presenti si dichiarano informati sul testo sottoposto alla loro approvazione e di non opporsi alla discussione.

Il Presidente passando alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno, espone all'assemblea i motivi per i quali si rende necessario modificare l'attuale Statuto e che detta necessità nasce dall'esigenza di dotare l'Istituto di uno strumento maggiormente coerente con le dinamiche di sviluppo delle proprie attività. Pertanto, al fine di permettere il raggiungimento di determinati obiettivi, quali ad esempio l'allargamento della base sociale e la maggiore armonia nelle rappresentanze delle categorie dei soci, si è proceduto alla revisione e all'ammodernamento dell'intero testo al fine di renderlo più funzionale ai progetti di sviluppo in corso.

Dopo breve discussione, ritenuto che il testo dello statuto proposto era già stato inviato ai Consorziati, l'Assemblea all'unanimità

delibera

di approvare il nuovo statuto consortile, recante le  
modifiche su dettagliate, che costituito da 37 (trentasette)  
articoli e steso su 41 (quarantuno) di 11 (undici) fogli, si  
allega al presente sub "A", previa lettura, onde ne formi  
parte integrante.

L'Assemblea, inoltre autorizza il Presidente ad apportare al  
presente atto e all'allegato statuto tutte le modifiche ed  
aggiunte che fossero eventualmente richieste dal Registro  
delle Imprese in sede di trascrizione del presente atto  
ovvero della competente Autorità Ministeriale in sede di  
rilascio del prescritto nulla osta, purchè non sostanziali.

A questo punto, null'altro restando da deliberare, il  
Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 15,45.

Spese e tasse del presente e successive sono a carico del  
Consorzio.

Di quest'atto da me ricevuto, dattiloscritto da persona di  
mia fiducia, steso su quattro pagine di un foglio, ho io  
Notaro dato lettura al comparente, presente l'assemblea che  
lo approva ed in conferma con me si sottoscrive.

Firmato Morgante Alberto

Italico Mareschi Notaro



NOTARO MARESCHI

ALLEGATO "A" AL N.40228 DI RACCOLTA.

**STATUTO**

**DELL'ISTITUTO NORD EST QUALITA'**

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E SCOPI

**Articolo 1 (Denominazione)**

1. E' costituito un Consorzio - promosso da Coldiretti, Confagricoltura, Confederazione Italiana Agricoltori, U.NA.PRO.S, ANAS, ASS.I.CA e Consorzio del prosciutto di San Daniele - che assume la denominazione di "Istituto Nord Est Qualità (INEQ) - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti agricoli ed alimentari" o, più brevemente, "Istituto Nord Est Qualità".

**Articolo 2 (Sede)**

1. Il Consorzio, di seguito denominato anche "Istituto", ha sede in San Daniele del Friuli, Provincia di Udine.

2. Il Consorzio può costituire filiali, succursali, sedi operative, uffici e rappresentanze sia in Italia che all'estero.

**Articolo 3 (Durata)**

1. La durata del Consorzio è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata prima della scadenza con apposita delibera assembleare.

**Articolo 4 (Scopi)**

1. L'Istituto non persegue fini di lucro, svolge attività

esterne ai sensi dell'articolo 2612 e seguenti del Codice Civile e non può distribuire utili tra i consorziati.

2. Scopi dell'Istituto sono:

2.1 garantire che il "prosciutto di San Daniele" e, in generale, i prodotti agricoli ed alimentari recanti una denominazione di origine protetta (DOP) o una indicazione di geografica protetta (IGP) o una attestazione di specificità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del parlamento europeo e del consiglio del 21 novembre 2012 ed in applicazione della corrispondente normativa europea e nazionale, ovvero altre attribuzioni attinenti ad altri ambiti regolamentati o volontari, rispondano ai requisiti dei rispettivi disciplinari;

2.2 esercitare attività di controllo, di verifica e di certificazione di prodotti di aziende operanti nei settori agricolo ed alimentare anche al di fuori degli ambiti di applicazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del parlamento europeo e del consiglio del 21 novembre 2012 nonchè nei comparti ad esse collegati, in conformità alle norme nazionali ed internazionali vigenti;

2.3 assumere qualsiasi iniziativa e svolgere qualsiasi attività funzionale ed utile per il conseguimento degli scopi sopra indicati od avente comunque attinenza con essi, ivi compreso il conseguimento dell'autorizzazione ai fini previsti dai succitati regolamenti comunitari e successive

modifiche ed integrazioni nonché dalla normativa nazionale finalizzata alla relativa applicazione e, per ciò stesso, essere accreditato in conformità della norma ISO/IEC 17065:2012 "Conformity assessment : requirements for bodies certifying products, processes and services", successive modifiche ed integrazioni, nonché a qualsiasi altra norma avente effetti nel medesimo campo di applicazione definito dal precedente punto 2.1);

2.4 lo sviluppo di tutte le attività connesse alla attuazione degli scopi previsti dal presente statuto, nell'ambito del sistema agroalimentare della filiera italiana, attraverso ogni possibile implicazione organizzativa unitaria, con l'uso di metodologie univoche ed efficacemente estensibili rispetto a qualsiasi applicazione migliorativa e sinergica.

3. Pertanto, a titolo esemplificativo l' Istituto potrà :

a) apporre i contrassegni e marchi di conformità che identificano i singoli prodotti di cui sopra, o autorizzare e verificarne la corretta apposizione e rilasciare corrispondenti certificati;

b) fornire le licenze d'uso di tutti i dispositivi necessari per la formazione dei requisiti di controllo e di conformità in applicazione del disciplinare ovvero provvedere al rilascio dei corrispondenti certificati;

c) assumere tutti i provvedimenti e le azioni per assicurare

il completo rispetto dei succitati regolamenti comunitari, della corrispondente disciplina nazionale nei casi in cui venga constatato che i prodotti non rispondono ai requisiti del relativo disciplinare, seguendo gli indirizzi impartiti dalla competente Autorità Nazionale; segnalare, inoltre, alla medesima Autorità, quanto previsto dagli ordinamenti nazionali vigenti nei casi di non conformità ed assumere tutti i provvedimenti e le azioni per assicurare il completo rispetto delle altre discipline regolamentate o volontarie nei casi in cui venga constatato che i prodotti non rispondono ai requisiti della relativa norma tecnica; notificare le proprie corrispondenti decisioni agli interessati;

d) aderire, partecipare e, comunque intrattenere rapporti con tutte le istituzioni e gli istituti nazionali e della Unione Europea aventi competenza primaria nelle materie afferenti gli scopi statutari, ed assumere ogni possibile intesa con altri organismi per il conseguimento delle finalità del presente statuto;

e) svolgere attività di informazione, divulgazione generale sui sistemi, studio, ricerca e sperimentazione nell'ambito della propria attività istituzionale, anche in collaborazione con altri soggetti, restando esplicitamente escluse quelle svolte nei confronti delle imprese sottoposte a controllo e che si configurano come consulenza vietata



dagli ordinamenti osservati per l'accreditamento;

f) conformarsi a tutte le prescrizioni impartite dalle Autorità competenti e dall'Autorità Nazionale di controllo ed alle disposizioni comunque da esse impartite, assumendo ogni iniziativa per l'ottenimento, l'implementazione ed il mantenimento delle autorizzazioni e degli accreditamenti necessari, sia in campo nazionale che internazionale.

4. Per il perseguimento di quanto sopra e, quindi, in via non prevalente l'Istituto può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie (per queste ultime con l'ulteriore precisazione che non siano rivolte al pubblico) ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, con l'esclusione delle operazioni che potrebbero compromettere l'indipendenza finanziaria; può inoltre assumere partecipazioni in altri Enti, con esclusione di società ed imprese che svolgono attività nello stesso regime di produzione agroalimentare di qualità regolamentata e, quindi, delle aziende sottoposte a controllo, nonché può concedere (sempre nei limiti strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale) fidejussioni, avalli e garanzie.

## TITOLO II

### IL FONDO CONSORTILE, ESERCIZIO SOCIALE

#### **Articolo 5 (Del fondo consortile)**

1. Il fondo consortile è costituito:

a) dai contributi corrisposti dai soci;

b) dai contributi erogati da soggetti pubblici e privati, salvo diversa e specifica destinazione; non è ammessa l'acquisizione di contributi concessi da privati e provenienti da organizzazioni controllate;

c) dagli utili risultanti dal bilancio d'esercizio per i quali l'assemblea dei soci non abbia deliberato una destinazione diversa;

2. L'utilizzo del fondo consortile, per l'eventuale copertura della perdita di esercizio, deve essere deliberata dall'assemblea dei soci.

3. Per tutta la durata dell'Istituto fino al suo scioglimento i soci, anche nel caso di esclusione o recesso, non possono chiedere la divisione del fondo consortile.

4. Fino allo scioglimento dell'Istituto i creditori particolari dei Soci non possono far valere i loro diritti sul fondo consortile, né chiedere la liquidazione della quota del consorziato debitore.

#### **Articolo 6 (Dell'esercizio consortile e del conto consuntivo)**

1. L'esercizio consortile ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio dell'esercizio composto dalla situazione patrimoniale e dal rendiconto di gestione.

3. Il bilancio dell'esercizio deve essere trasmesso all'organo di cui all'articolo 31 almeno 30 (trenta) giorni prima della riunione dell'Assemblea convocata per approvarlo.

4. Il bilancio consuntivo dell'esercizio è trasmesso in copia ai soci, unitamente alla relazione dell'organo di cui al comma precedente, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione dell'Assemblea convocata per approvarlo.

5. La gestione consortile è assicurata da un autonomo sistema di approvvigionamento delle risorse economiche, conforme ai principi dettati dalla Norma ISO/IEC 17065:2012 e dalla regolamentazione comunque osservata.

### TITOLO III

#### DEI CONSORZIATI

#### **Articolo 7 (Tipologia dei soci)**

L'Istituto è costituito da soci fondatori e ordinari.

I soci fondatori sono coloro i quali risultano dall'atto costitutivo.

I soci fondatori sono espressione delle componenti professionali della filiera suinicola principale delle Dop:

- la componente professionale dei prosciuttifici;
- la componente professionale dei macelli;
- la componente professionale agricola.

Avranno comunque la qualifica di soci fondatori, coloro i quali saranno ammessi al Consorzio in sostituzione dei rappresentanti di ciascuna delle tre componenti

professionali sopra elencate, in base ai presupposti di una

adeguata rappresentanza delle corrispondenti realtà

associative, avallata dai promotori indicati dall'articolo 1.

I soci ordinari sono tutti gli altri consorziati.

Non sono ammessi a far parte del Consorzio i soggetti che,

in forma singola o associata:

- svolgono attività in contrasto con i fini e con le funzioni dell'istituto;

- svolgono attività nello stesso regime di produzione agroalimentare di qualità regolamentata e sono quindi sottoposti a controllo.

#### **Articolo 8 (Formalità di ammissione e obbligo dei soci)**

1. Le domande di ammissione devono essere rivolte al Consiglio di Amministrazione corredate dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti dallo statuto, con esplicita sottoscrizione delle dichiarazioni di impegno unilaterale del richiedente determinate dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle previsioni del presente statuto e dell'ordinamento vigente.

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera sull'ammissione entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della domanda, dandone comunicazione scritta al richiedente.

3. Se la domanda è accolta la qualifica di consorziato è assunta a far tempo dalla data dell'avvenuto versamento dei contributi di ammissione.

#### **Articolo 9 (Obblighi dei consorziati)**

1. I soci tramite l'adesione al Consorzio si impegnano a:

a) versare i contributi, di ammissione e ordinari, nelle forme stabilite dal Consiglio di Amministrazione, nonché tutti gli altri contributi straordinari eventualmente richiesti e approvati dallo stesso Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Statuto e della legge vigente;

b) osservare il presente statuto, ad attenersi ai regolamenti interni e a tutte le deliberazioni consortili;

c) non chiedere, fino allo scioglimento del Consorzio, neanche in caso di esclusione o recesso, la divisione del fondo consortile;

d) a non recedere dalla qualifica di socio e dai relativi obblighi per almeno tre anni dall'ammissione;

e) denunciare tempestivamente all'Istituto ogni variazione delle forme di esercizio dell'impresa consorziata e dei soggetti autorizzati a rappresentarla;

f) sottoporre ad arbitrato, secondo il regolamento della Camera Arbitrale di Udine ed il successivo articolo 35, le controversie con il consorzio.

#### **Articolo 10 (Diritti dei consorziati)**

Il socio, purché in regola con i versamenti dei contributi, ha diritto di:

a) partecipare alle Assemblee del Consorzio ed esercitare il

diritto di voto

b) partecipare alle iniziative da esso promosse per il raggiungimento delle finalità sociali

c) trarre compatibili utilità dalle attività e dai servizi approntati dal Consorzio

d) costituire raggruppamenti omogenei con riferimento a singole filiere o a singole tipologie produttive, regolamentandone l'organizzazione e l'attività per promuovere approfondimenti specifici ovvero sinergiche applicazioni compatibili delle infrastrutture dell'istituto ovvero delle informazioni divulgabili comunque acquisite, nel rispetto dei requisiti di autonomia, di terzietà e di indipendenza delle attività istituzionali prestate nei corrispondenti settori.

**Articolo 11 (Perdita della qualifica di Socio, esclusione e Recesso dei Soci)**

1. La qualifica di Socio si perde:

a) per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'iscrizione;

b) per esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione nell'ipotesi in cui il socio

- sia in ritardo con il pagamento dei contributi da più di un anno,

- venga meno agli obblighi contrattati con il Consorzio ai sensi del presente statuto

- si sia reso responsabile di azioni o atti recanti danni al Consorzio ed alle sue finalità.

Contro i provvedimenti del Consiglio di Amministrazione relativi a decadenze ed esclusioni dal Consorzio è ammesso ricorso, secondo il regolamento della Camera Arbitrale di Udine, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

La perdita della qualifica di socio, in ogni caso, non esime il Socio dalla corresponsione dei contributi già approvati dal Consiglio di Amministrazione, compresi quelli per l'esercizio in corso.

2. Tutti i soci possono recedere con preavviso comunicato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ha efficacia allo scadere dell'anno successivo a quello nel quale la comunicazione è pervenuta alla sede del Consorzio. Tale facoltà non è consentita nei primi tre anni di vita del Consorzio e per i nuovi soci nei primi tre anni di adesione al Consorzio e comunque non dà diritto alla restituzione dei contributi a qualsiasi titolo versati; restano dovuti gli impegni contributivi relativi al periodo di preavviso.

3. I consorziati decaduti, receduti o esclusi, per due anni, a partire dalla data della perdita della qualifica di socio, sono responsabili verso il Consorzio - oltre che nei modi

indicati dall'art. 2615 del Codice Civile, secondo comma -  
anche per tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio fino  
alla data in cui essi hanno cessato di farne parte e  
comunque per tutti i costi e le spese generali di gestione  
sostenute sino alla data stessa, ivi inclusa ogni e  
qualsiasi eventuale sopravvenienza passiva che potrebbe  
verificarsi dopo la data del recesso o dall'esclusione.

#### **Articolo 12 (Rappresentanza dei consorziati)**

1. I consorziati sono rappresentati, ai fini del presente  
statuto, dal rispettivo legale rappresentante o da un  
procuratore speciale;

1.1 Per procuratore speciale si intende una persona munita  
di procura appositamente rilasciata dal legale  
rappresentante per lo svolgimento della singola e specifica  
attività consortile cui il Socio è chiamato.

1.2 La rappresentanza dei consorziati considerati  
all'articolo 7.1 è coordinata con un'adeguata espressione  
dei voti assembleari in funzione delle componenti  
professionali rappresentate.

1.3 Ai soci fondatori sono attribuiti numero 2 (due) voti  
assembleari per ciascuna componente professionale. Ogni  
socio fondatore può partecipare all'assemblea con una  
delegazione composta al massimo da 2(due) persone, compreso  
il legale rappresentante o suo delegato.

1.4 Ai soci ordinari spetta un voto assembleare, salva



diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione, assunta nel rispetto del principio della pari rappresentanza delle parti professionali.

1.5 I dati relativi ai componenti della delegazione di cui al punto 1.3, devono essere preventivamente comunicati. Essi sono designati da ogni singolo socio fondatore e scelti tra i promotori indicati all'articolo 1.

1.6 Il legale rappresentante di ogni consorziato può, in caso di assenza o impedimento, delegare a rappresentarlo:

a) il proprio Vice-Presidente vicario o altra persona scelta, per i soci fondatori, tra i promotori di cui all'articolo 1;

b) un dipendente del consorziato, con la qualifica di dirigente.

### **Articolo 13 (Dei Contributi)**

1. I contributi consortili sono corrisposti dai soci fondatori e dai soci ordinari secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

2. I contributi consortili possono essere corrisposti a titolo di contributo di ammissione, a titolo di contributo ordinario e a titolo di contributo straordinario.

3. I contributi a qualsiasi titolo dovuti dai soci fondatori sono ripartiti equamente con riferimento alle tre parti professionali di cui all'articolo 7.

## TITOLO IV

ORGANI SOCIALI E LORO FUNZIONAMENTO

**Articolo 14 (Organi del consorzio)**

1. Sono organi dell'Istituto:

- a) l'Assemblea dei Consorziati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comitato Esecutivo (se costituito);
- d) il Presidente del consiglio di Amministrazione;
- e) l'Organo di Controllo di cui all' articolo 31
- f) il Direttore Generale.

**Articolo 15 (L'assemblea dei consorziati)**

1. L'assemblea dei consorziati è costituita da tutti i soci e potrà essere convocata anche al di fuori della sede legale, purché in Italia. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

**Articolo 16 (Competenze dell'Assemblea)**

1. L'Assemblea Ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo dell'esercizio;
- b) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle designazioni pervenute nelle forme previste dallo statuto;
- c) nomina, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Organo di Controllo di cui all' articolo 31, determinandone il compenso;
- d) delibera per l'eventuale attribuzione di compensi o gettoni di presenza agli amministratori;

e) delibera sugli altri argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio e comunque previsti dal presente Statuto anche in attuazione dei relativi regolamenti, nonché su ogni altro argomento attinente all'ordine del giorno riportato dalla lettera di convocazione.

2. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea è necessaria la presenza, o la rappresentanza per delega, di almeno due terzi dei soci fondatori, iscritti nel libro dei Consorziati alla data dell'adunanza dell'Assemblea, e la rappresentanza di almeno il 66% dei voti assembleari esprimibili in totale.

3. L'Assemblea delibera con il voto favorevole di tutti i soci fondatori, iscritti nel libro dei Consorziati alla data dell'adunanza dell'Assemblea, presenti o rappresentati per delega e il voto favorevole di un numero sufficiente di voti rappresentanti almeno il 66% dei voti assembleari esprimibili in totale.

#### **Articolo 17 (Assemblea straordinaria)**

1. L'assemblea straordinaria:

a) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) delibera sulla nomina e sui i poteri dei liquidatori a norma di legge.

c) svolge ogni altra funzione, che rientra negli scopi statutari, non attribuita ad altri Organi e sottopostale dal

Consiglio di Amministrazione.

2) Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria sono necessarie la presenza o la rappresentanza per delega, nonché il voto favorevole dei soci che detengono almeno il 75% dei voti assembleari esprimibili in totale.

**Articolo 18 (Del funzionamento dell'assemblea)**

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal vice presidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere presente più anziano per età.

2. Le funzioni di Scrutatore, ove necessario per disposizione del Presidente, sono svolte dall'Organo di Controllo di cui all'articolo 31.

3. L'assemblea nomina un segretario per la redazione dei verbali delle proprie deliberazioni.

4. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro i termini di legge; in via straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio lo reputi necessario o sia richiesto dall'Organo di Controllo o quando ne facciano domanda scritta almeno un terzo dei soci. In tale domanda, i Soci, devono indicare gli argomenti da trattarsi e la convocazione deve farsi entro il termine di due mesi dal ricevimento della domanda.

5. La convocazione dell'assemblea è effettuata mediante

avviso contenente l'indicazione di giorno, ora e luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.

6. L'avviso deve essere spedito con lettera raccomandata, fax o tramite posta elettronica certificata a ciascuno dei consorziati, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

7. Le Assemblee sono convocate di regola in un'unica convocazione ferma la possibilità di prevedere una seconda convocazione nei casi in cui la prima fosse andata deserta; nel caso di Assemblea deserta, verbalizzato a firma del Presidente, si procede ad ulteriore convocazione con le modalità descritte dai punti precedenti e nel rispetto, ove necessario, dei termini ordinamentali previsti dallo Statuto per determinati adempimenti.

8. L'Assemblea delibera con voto palese. Per le sole deliberazioni riguardanti la nomina del Consiglio di Amministrazione è ammessa l'espressione del voto in forma segreta mediante compilazione di scheda elettorale nominativa. In tali casi prima di ogni votazione viene distribuita a ciascun socio apposita scheda elettorale, ciò al fine di consentire che nello scrutinio sia verificata la validità del voto espresso.

**Articolo 19 (Soggetti legittimati ad intervenire in  
Assemblea e deleghe)**

1. Hanno diritto ad intervenire in Assemblea tutti i soci

che 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza:

a) sono iscritti nel libro soci;

b) sono in regola con il versamento dei contributi.

2. Ogni socio può farsi rappresentare da altro Socio mediante opportuna delega scritta riferita alla singola e specifica Assemblea.

3. Ogni socio non può rappresentare per delega più di un altro Socio.

4. Le deleghe, che devono essere conferite nelle forme e con i limiti di cui all'articolo 2372 del Codice Civile, non possono essere in ogni caso attribuite ad amministratori, a componenti dell'organo di controllo ed a dipendenti dell'Istituto.

#### **Articolo 20 (Composizione del Consiglio di Amministrazione)**

1. Il consiglio di amministrazione è composto da persone scelte nell'ambito delle indicazioni formulate dai consorziati e nominate dall'assemblea; il relativo numero può variare da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) consiglieri, ed è definito di volta in volta dall'assemblea.

2. In ogni caso e fino a un massimo di 6 (sei), i consiglieri sono espressione dei soci fondatori in rappresentanza delle tre componenti professionali in cui si identificano.

3. I soci ordinari non possono esprimere più di un

consigliere ciascuno.

4. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I consiglieri non possono ricoprire la carica per più di tre mandati consecutivi, calcolando come tali anche le frazioni di essi.

5. In caso di cessazione del mandato per qualsiasi causa, il consigliere è sostituito da altro consigliere designato da chi ha presentato il precedente. La delibera della relativa immissione in carica, espletate le verifiche previste dall'articolo 21, è assunta dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere dell'Organo di Controllo. I consiglieri subentranti decadono allo spirare del mandato del consiglio in carica all'atto della nomina.

6. Sono incompatibili con l'incarico di consigliere le funzioni di presidente degli enti, associazioni, organizzazioni e consorzi associati e quelle di vice-presidente con funzioni vicarie. L'assunzione delle stesse funzioni da parte di consiglieri già in carica così come l'assunzione di funzioni nell'ambito degli altri organi diversi da quelli elencati all'articolo 14, comportano motivo di decadenza.

7. Il Consiglio di Amministrazione è composto da soggetti

che devono essere in possesso di requisiti di professionalità e competenza nella gestione di risorse economiche e finanziarie. Più precisamente devono aver maturato un'esperienza almeno triennale attraverso l'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero:

- a) compiti direttivi presso imprese o loro associazioni;
- b) attività professionali, attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche,
- c) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

#### **Articolo 21 (Elezione del Consiglio di Amministrazione)**

1. Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea secondo le seguenti regole.

2. Le candidature alla carica di consigliere di amministrazione vengono anticipate dai Soci presentatori al Presidente e al Direttore Generale allegando il curriculum vitae di ogni singolo candidato non oltre il settimo giorno precedente l'Assemblea. Ciascun socio può presentare al massimo 4 (quattro) candidature. Il Presidente e il Direttore Generale ricevute le presentazioni hanno il compito di verificare la coerenza dei profili professionali dei candidati secondo quanto richiesto dal presente Statuto.

Il Direttore Generale entro il quinto giorno precedente



l'Assemblea cura forme di pubblicità idonee a rendere i Soci edotti delle candidature conformi.

3. Nel caso in cui uno o più soci fondatori non abbiano presentato proprie candidature secondo le modalità previste al comma precedente, è data loro facoltà di provvedervi nel corso dell'Assemblea. In tal caso, l'Assemblea delibera in ordine ad eventuali esigenze di rinvio e, in ogni caso, procede alla nomina dei consiglieri con le modalità che seguono.

4. L'assemblea stabilisce, anzitutto, il numero complessivo dei membri del Consiglio di Amministrazione, determinandolo nell'ambito delle previsioni di cui al punto 1 dell'articolo 20, sia in base alle eventuali indicazioni dei soci fondatori, sia in relazione al numero dei soci ordinari. I criteri adottati per la determinazione del numero dei consiglieri possono essere variabili e sono di volta in volta illustrati a verbale.

5. Stabilito il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, vengono poste in votazione le candidature presentate dai soci.

6. L'Assemblea delibera con le maggioranze di cui all'articolo 16 del presente statuto; risulteranno pertanto nominati alla carica di Consiglieri di Amministrazione i candidati che hanno ottenuto il voto favorevole di tutti i soci fondatori, iscritti nel libro dei Consorziati alla data

dell'adunanza dell'Assemblea, presenti o rappresentati per delega ed un numero sufficiente di voti rappresentanti almeno il 66% (sessantasei per cento) dei voti assembleari esprimibili in totale.

7. Almeno tre consiglieri nominati devono rappresentare ciascuno una singola parte professionale in cui si identificano i soci fondatori.

8. Nel caso in cui i candidati nominati, ai sensi del precedente comma 6 del presente articolo, siano di numero inferiore rispetto ai membri da eleggere, verranno nuovamente poste in votazione, singolarmente, le candidature che non hanno ottenuto il voto favorevole di cui al medesimo precedente comma 6.

9. Nel caso in cui i candidati nominati ai sensi del precedente comma 6 del presente articolo siano di numero maggiore rispetto ai membri da eleggere, verranno esclusi quelli che hanno raccolto il minor numero di voti favorevoli esprimibili, con la precisazione che nel caso due o più candidature abbiano raccolto il medesimo numero di voti e non risultino ancora disponibili un numero sufficienti di membri da eleggere, saranno tutte oggetto di nuova votazione.

## **Articolo 22 (Dei poteri del consiglio di Amministrazione)**

1. Il consiglio di amministrazione può compiere tutti gli atti idonei per l'adeguamento dell'Istituto e per il suo

accreditamento in conformità della Norma ISO/IEC 17065:2012

e sue modificazioni ed integrazioni per adempiere alle prescrizioni della competente Autorità Nazionale di controllo in funzione dell'autorizzazione ai sensi della vigente disciplina nazionale e comunitaria, ovvero dell'approvazione dei piani di controllo da parte della medesima Autorità, nonché per qualsiasi ulteriore accreditamento compatibile con le finalità statutarie.

2. Il Consiglio di Amministrazione può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ed assumere tutti i poteri non esplicitamente demandati ad altri organi istituzionali. In particolare, a titolo esemplificativo, sono poteri del Consiglio di Amministrazione:

a) la predisposizione del bilancio consuntivo e la programmazione economica e finanziaria;

b) la nomina del presidente, dei vice presidenti, del direttore generale, degli altri dirigenti e la relativa revoca, nonché l'eventuale nomina del comitato esecutivo, del quale approva il regolamento di funzionamento;

c) la nomina dei componenti del comitato per la salvaguardia dell'imparzialità, nonché la verifica e l'esecuzione delle sue indicazioni, segnalazioni e richieste;

d) la costituzione e la nomina di tutti i comitati ed il conferimento di tutti gli incarichi ritenuti necessari per

il conseguimento delle finalità consortili e, in particolare, di quelli previsti dallo statuto e per lo sviluppo delle competenze ed attribuzioni proprie e dell'istituto, ovvero in esecuzione delle modalità applicative delle lettere c) e d) dell'articolo 10;

e) la nomina della giunta di appello e la presa d'atto delle relative decisioni;

f) l'approvazione dei regolamenti per il proprio funzionamento; l'approvazione dell'organico della struttura organizzativa dell'Istituto e le decisioni in ordine ad assunzioni e licenziamenti;

g) l'approvazione della politica della qualità;

h) le decisioni concernenti l'assunzione di incarichi ufficiali ai sensi del citato Regolamento (UE) n. 1151/2012 e sue modifiche ed integrazioni e della corrispondente disciplina applicativa nazionale, nonché di ogni altro incarico da acquisire in esecuzione del presente statuto, su proposta del direttore generale;

i) l'adozione, su proposta del direttore generale, delle decisioni di rilevanza organizzativa ed economica necessarie alla esecuzione del programma e delle procedure dei controlli e delle verifiche di conformità ai disciplinari, delle formalità per la certificazione e di tutte le conseguenti procedure operative di competenza dell'Istituto;

l) l'adozione di tutte le iniziative e dei provvedimenti finalizzati al conseguimento degli scopi indicati dall'articolo 4 dello statuto;

m) l'approvazione di accordi, intese convenzioni e incarichi finalizzati al conseguimento delle finalità statutarie, comprese le possibilità di attribuire od eseguire attività in subappalto alle condizioni indicate dalla citata Norma ISO/IEC 17065:2012 e successive modificazioni ed integrazioni, previa approvazione, laddove prescritta, della competente Autorità Nazionale;

n) deliberare sulle azioni giudiziarie, sull'acquisto e sulla vendita di immobili, sulla rinuncia alle ipoteche legali, sulla iscrizione, cancellazione, postergazione di ipoteche, nonché sulle operazioni con ogni istituto o ufficio sia pubblico che privato;

o) l'approvazione delle richieste di adesione all'Istituto, previa verifica dei requisiti dei richiedenti e quindi delibera in merito all'ammissione, all'esclusione e al recesso dei Consorziati;

p) la definizione di ogni sistema tariffario ed accordo economico finalizzati allo sviluppo degli scopi previsti dallo statuto, anche per l'esecuzione di eventuali prestazioni accessorie;

r) l'adozione del modello organizzativo, gestionale e di controllo dell'Istituto ai sensi del D.lgs. 8/6/2001, n.

2031 e successive modifiche ed integrazioni e la nomina del corrispondente Organo di vigilanza, anche in composizione monocratica.

Il Consiglio può altresì deliberare:

a) la decadenza dei consiglieri che senza qualificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive regolarmente convocate;

b) di proporre all'assemblea la revoca dei consiglieri che abbiano posto in essere infrazioni del presente statuto o atti idonei ad arrecare nocimento all'Istituto o contrastanti con gli scopi dello stesso.

La relativa deliberazione è assunta anche con maggioranza semplice dei consiglieri presenti, esclusi i revocandi e comunque presente almeno un consigliere originariamente designato da ognuno dei soci fondatori.

#### **Articolo 23 (Dei poteri di Delega)**

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, determinando i limiti della delega, parte dei suoi poteri al comitato esecutivo (se costituito) e può attribuire inoltre deleghe, funzioni e incarichi al Presidente, ad uno o più dei suoi componenti, ai comitati costituiti in conformità al presente statuto ed al direttore generale.

#### **Articolo 24 (Prorogatio)**

Il Consiglio di Amministrazione uscente continua ad esercitare i suoi poteri, nessuno escluso, fino a quando non

si sia insediato il Consiglio di Amministrazione subentrante.

**Articolo 25 (Del funzionamento del Consiglio di Amministrazione)**

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno ogni semestre ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando gliene venga fatta richiesta da almeno tre (3) Consiglieri o dall'Organo di controllo.

2. Il Consiglio è convocato, anche al di fuori della sede sociale purché in Italia, e presieduto dal Presidente o da chi ne fa le veci.

3. La convocazione deve farsi mediante lettera raccomandata, lettera recapitata a mano, telegramma, telefax, posta elettronica certificata inviata a ciascun Consigliere e all'Organo di controllo almeno sette (7) giorni prima di quello fissato per la seduta; il relativo avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'elenco degli argomenti da trattare. Nei casi di urgenza, la convocazione può essere inviata con le modalità di cui sopra con preavviso di giorni tre (3) antecedenti a quello fissato per la seduta.

**Articolo 26 (Validità delle deliberazioni)**

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri in carica.

2. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei

voti dei consiglieri presenti. In caso di parità dei voti la delibera si intende non approvata. Ogni Consigliere presente ha diritto a un voto.

3. Ai lavori del Consiglio di Amministrazione possono essere invitati a partecipare, senza diritto al voto, dipendenti, collaboratori ed esperti nelle materie di pertinenza dell'attività dell'Istituto.

#### **Articolo 27 (Il comitato esecutivo)**

Il Consiglio di Amministrazione, qualora ne ravvisi la necessità o l'opportunità, può delegare proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo, determinandone composizione e poteri. Non sono delegabili le attribuzioni di cui alle lettere a), b) del comma 2 del precedente art. 22.

#### **Articolo 28 (Il presidente del Consiglio di Amministrazione)**

1. Il presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio stesso nell'ambito dei propri componenti.

2. Al presidente compete la rappresentanza legale dell'Istituto e spettano le attribuzioni previste dallo statuto.

3. Al presidente può essere attribuito un compenso su deliberazione del Consiglio di Amministrazione e ad esso spetta comunque il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio.

4. Il presidente presiede il Consiglio di Amministrazione e ne sottoscrive la convocazione, convoca e presiede, inoltre,



l'assemblea e sovrintende alla politica dell'Istituto.

5. Il presidente sta in giudizio per conto dell'Istituto e svolge tutte le funzioni attribuitegli dal consiglio stesso.

6. Il presidente convoca e presiede, inoltre, il Comitato Esecutivo, se costituito.

#### **Articolo 29 (I vice presidenti)**

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina due vice presidenti, scegliendoli tra i propri componenti.

2. Esercita funzioni vicarie del presidente, in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo, il vice presidente espressamente designato dal consiglio.

#### **Articolo 30 (Il direttore generale)**

1. Il direttore generale dell'Istituto deve possedere titolo, esperienza professionale e competenze specifiche tali da assicurare idonea conoscenza delle materie oggetto degli scopi dell'Istituto stesso.

2. Il direttore generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, e in particolare:

a) svolge la propria funzione gerarchica su tutta la struttura organizzativa dell'Istituto, assicurando un adeguato funzionamento dei servizi e agendo in autonomia nel rispetto dei programmi e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;

b) presenza con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del quale assicura l'istruttoria

preliminare dei lavori e delle procedure;

c) dispone l'inserimento del personale nei diversi ruoli previsti dalla struttura organizzativa in base alla formazione e competenza documentate;

d) procede alla selezione ed alla chiamata del personale di cui propone l'assunzione da deliberarsi dal Consiglio di Amministrazione;

e) organizza e supporta l'attività dei comitati comunque costituiti;

f) dà attuazione a tutte le decisioni del Consiglio di Amministrazione e dei comitati all'uopo delegati;

g) istruisce e propone agli organi competenti tutti i provvedimenti da assumere nel quadro delle attività di controllo e di certificazione;

h) assicura l'esecuzione ed il monitoraggio di tutte le intese, delle convenzioni, degli incarichi e dei subappalti nonché, laddove possibile, il sistematico conseguimento degli scopi indicati dall'articolo 4, in esecuzione di corrispondenti decisioni del Consiglio di Amministrazione;

i) d'intesa con il presidente, propone progetti e programmi e presenta il bilancio di previsione ed il conto consuntivo al Consiglio di Amministrazione;

l) cura la tenuta dei libri previsti dallo statuto e di tutti gli elenchi prescritti dalle diverse procedure di controllo e di certificazione;

m) esegue tutti gli incarichi affidatigli dal Consiglio di Amministrazione ed assume le deleghe attribuitegli dallo stesso e dal presidente;

n) sviluppa inoltre la funzione tecnica di delibera delle certificazioni ed emette i relativi certificati, avvalendosi di un apposito comitato di certificazione.

3. Il comitato di cui alla lettera n) del comma precedente è nominato dal Consiglio di Amministrazione su conforme proposta del direttore generale, è presieduto dallo stesso direttore ed è composto dai dirigenti in organico, dal responsabile assicurazione qualità e da un massimo di ulteriori due dipendenti con adeguato inquadramento gerarchico-funzionale, a condizione che nessuno di essi risulti coinvolto in specifiche attività ispettive per la verifica dei requisiti di conformità per la certificazione e che, comunque ed a qualsiasi titolo, sia portatore di interessi incompatibili e che, infine, tutti dispongano di provata esperienza o di adeguata conoscenza nei campi della certificazione rilasciata dall'istituto. Il comitato opera in osservanza di apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione su conforme proposta del direttore generale, applicabile previo parere favorevole del comitato per la salvaguardia dell'imparzialità di cui all'articolo 30.

4. Gli incarichi, le funzioni e le deleghe attribuiti al

direttore generale possono essere esercitati anche da dipendenti muniti di attribuzioni vicarie appositamente conferite loro dal medesimo direttore generale e confermate dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei principi generali osservati per l'adempimento della funzione considerata dalla lettera n) del precedente punto 2).

5. Previa adozione di una idonea previsione organigrammatica e di corrispondenti profili funzionali, alla direzione generale possono essere affiancate una direzione operativa ed una direzione amministrativa.

#### **Articolo 31 (Organo di Controllo)**

1. L'Assemblea può affidare la funzione di Organo di controllo ad un Collegio Sindacale ovvero ad un Sindaco Unico, comunque costituito da professionisti scelti tra gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e tra gli iscritti nell'apposito registro dei revisori legali dei conti, per le verifiche sulla osservanza della legge, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile del Consorzio e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo partecipa alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

2. L'Organo di controllo è nominato dall'Assemblea, che ne determina il compenso per l'intero periodo di durata del suo

ufficio, ed esercita anche le funzioni di controllo della gestione contabile e amministrativa. Pertanto è obbligato a pianificare la propria attività al fine di :

a) verificare la regolare tenuta della contabilità

b) verificare la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili

c) esprimere un giudizio sul bilancio consuntivo del Consorzio.

3. Costituiscono cause d'ineleggibilità e di decadenza dei componenti dell'Organo di controllo e del Sindaco Unico, oltre quelle previste dalla legge, l'aver prestato negli ultimi tre anni, anche tramite soggetti con i quali è unito in associazione, attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dei consorziati o di altre imprese ed entità sottoposte a controllo, ovvero l'aver partecipato agli organi di amministrazione o di controllo degli stessi.

10. L'Organo di controllo resta di norma in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, salvo diversa ed inferiore durata del mandato deliberata dall'Assemblea.

## TITOLO V

### SALVAGUARDIA DELL'IMPARZIALITA'

**Articolo 32 (il comitato per la salvaguardia dell'imparzialità)**

1. E' costituito un apposito comitato, denominato "comitato per la salvaguardia dell' imparzialità" per soddisfare le specifiche finalità previste dalla Norma ISO/IEC 17065:2012 e successive modifiche ed integrazioni e, in generale, per supervisionare le attività di controllo e certificativa, incluse le decisioni riguardanti la certificazione e l'attuazione di indirizzi politici che assicurino il comportamento imparziale dell'Istituto e, in particolare, per :

a) contrastare ogni tendenza per la quale aspetti commerciali o di altra natura inducano ad una incongruente ed non obiettiva effettuazione delle attività di certificazione;

b) fornire suggerimenti su aspetti che possano influenzare la fiducia nella certificazione, compresi la trasparenza e la percezione da parte del pubblico di comportamenti non imparziali;

c) condurre periodici riesami sull'imparzialità degli audit, delle certificazioni e dei processi decisionali dell'istituto, nonché sulla conformità delle attività rispetto alla politica, agli scopi ed ai principi osservati dall'istituto.

2. Tale comitato consente la partecipazione di tutte le parti significativamente interessate nello sviluppo delle politiche e dei principi relativi al contenuto ed al

funzionamento del sistema di certificazione, in modo separato dal Consiglio di Amministrazione ed in un contesto di equilibrio degli interessi in campo e, quindi, tale da impedire la prevalenza di una delle parti; ad esse è assicurato l'accesso a tutte le informazioni necessarie a svolgere le proprie funzioni ed è garantito il diritto di intraprendere azioni indipendenti - compreso il ricorso diretto agli organismi di accreditamento ed all'autorità di vigilanza - qualora non si tenga conto dei suoi suggerimenti o indicazioni.

3. Il medesimo comitato esercita funzioni di indirizzo e di supervisione della attività di certificazione e sulla adeguatezza delle risorse, con la possibilità di formulare indicazioni politiche per il funzionamento e di operare il monitoraggio degli aspetti finanziari.

4. Il comitato è costituito da rappresentanti dei produttori e dei principali fornitori coinvolti in ogni singola filiera coperta dall'attività dell'istituto, degli utenti/consumatori ed eventualmente da esperti, ovvero da rappresentanti di organismi di ricerca nonché da rappresentanti di organismi pubblici, governativi e regionali (laddove tali organismi risultino interessati e disponibili su richiesta e siano stati in proposito identificati con apposita decisione del Consiglio di Amministrazione).

Il comitato approva il proprio regolamento, con i seguenti contenuti:

a) l'organigramma del comitato ai sensi del presente comma 4) e le modalità per la designazione dei relativi componenti

b) il conseguente numero effettivo dei componenti da nominare, che può variare in relazione ai settori di attività dell'istituto ovvero alla identificazione di organismi di ricerca, governativi e regionali interessati e disponibili

c) le modalità di esecuzione delle prescrizioni del presente articolo in materia di attribuzioni, funzioni, organizzazione e procedure ed il dettaglio delle deleghe corrispondentemente assegnate

d) i dispositivi da osservare per il suo funzionamento che è tenuto ad osservare ed applicare senza eccezioni.

5. I componenti del comitato devono possedere i requisiti di competenza previsti dallo statuto per i componenti del Consiglio di Amministrazione ed osservano le medesime compatibili condizioni di decadenza, fatte salve le specifiche misure dettate dal regolamento.

6. Le delibere del comitato sono valide alle condizioni e con i requisiti indicati dal proprio regolamento e in applicazione dei principi generali dettati dalla Norma ISO:IEC 17065:2012 e successive modificazioni ed integrazioni.



7. Il comitato, al suo insediamento, nomina un presidente nell'ambito dei propri componenti. Il presidente coordina i lavori del comitato e ne presiede le sedute. In caso di assenza o impedimento è sostituito in tali funzioni dal componente più anziano per età scelto tra i presenti.

I componenti del CSI restano in carica nei limiti del mandato del Consiglio di Amministrazione il cui presidente ha provveduto alla loro nomina e decadono per effetto della nomina del Consiglio di Amministrazione subentrante. La carenza di una candidatura espressa entro il termine prefissato da una qualsiasi delle parti interessate appositamente comporta la conferma del rappresentante uscente. I componenti del CSI uscente esercitano la loro funzione fino alla conferma della composizione del comitato da parte del Consiglio di Amministrazione subentrato.

8. Al comitato sono garantite la disponibilità di risorse per il proprio operato ed il supporto operativo necessario

**Articolo 33 (Principi organizzativi dell'attività del comitato per la salvaguardia dell'imparzialità)**

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni e delle deleghe attribuitegli il comitato di cui all'articolo 32 può avvalersi della direzione generale, del responsabile assicurazione qualità e, più in generale, dell'attività svolta dalla struttura operativa incaricata dei servizi di segreteria.

#### **Articolo 34 (La giunta di appello)**

1. La giunta di appello è nominata dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica tre anni; i relativi componenti possono essere riconfermati nell'incarico senza limiti di mandato.

2. La giunta di appello è un organo collegiale, composto da non meno di tre esperti indipendenti e, comunque, formato da un numero dispari di componenti estranei alla struttura organizzativa ed ai produttori interessati al sistema di controllo.

3. La giunta di appello ha competenza sui ricorsi di qualsiasi origine e provenienza relativi ai provvedimenti assunti dalla struttura di controllo, siano essi inibenti della attività di autocertificazione, di negazione o di riconoscimento della conformità e comunque prodotti dagli organi competenti nell'ambito delle proprie attività di controllo, verifica, ispezione e certificazione.

4. Le modalità di presentazione di un ricorso alla giunta di appello ed il relativo funzionamento sono assicurati da apposito regolamento. Il dispositivo regolamentare e la procedura osservata sono resi pubblici ed accessibili. Il regolamento può prevedere la nomina di un componente della Giunta incaricato del riesame per la valutazione di questioni tecniche da risolvere con modalità indifferibili ed urgenti, emerse dalle attività di audit in sede

produttiva.

5. Le decisioni della giunta di appello sono assunte con la maggioranza dei propri componenti e sono valide con la presenza di due terzi degli stessi. Le decisioni della giunta di appello, una volta notificate agli interessati, sono rese esecutive senza possibilità di sollevare eccezioni.

6. Il Consiglio di Amministrazione delibera di volta in volta nel caso in cui i presentatori di ricorsi avanzino osservazioni di ricusazione o di incompatibilità nei confronti della giunta di appello.

7. Il Consiglio di Amministrazione delibera altresì il compenso dei componenti della giunta di appello, cui sono riconosciute e rimborsate anche le spese sostenute in ragione del proprio ufficio.

## TITOLO VI

### CLAUSOLA COMPROMISSORIA E COLLEGIO ARBITRALE

#### **Articolo 35 (Clausola compromissoria)**

1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i o contro i liquidatori saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Udine c/o la Camera di Commercio di Udine. L'arbitrato sarà rituale e

gli arbitri decideranno secondo diritto.

A tal fine i soggetti interessati dichiarano di conoscere e specificatamente accettare il suddetto Regolamento.

## TITOLO VII

### DISPOSIZIONI FINALI

#### **Articolo 36 (Dei libri obbligatori)**

1. Oltre a quelli previsti dalle leggi, sono comunque libri obbligatori dell'Istituto:

- a) il libro dei consorziati;
- b) il libro dell'assemblea;
- c) il libro del Consiglio di Amministrazione;
- d) il libro del comitato esecutivo (se costituito);
- e) il libro dell'Organo di controllo.

2. I consorziati hanno diritto di esaminare i libri indicati al punto 1 e di richiedere estratti degli stessi.

3. Gli appositi regolamenti stabiliscono eventuali prescrizioni in ordine ai libri che documentano l'attività dei comitati costituiti ai sensi dello statuto.

#### **Articolo 37 (Dello scioglimento e della liquidazione dell'Istituto)**

1. Il Consorzio si scioglie:

- a) per il decorso del termine;
- b) per l'impossibilità di conseguire l'oggetto;
- c) per deliberazione unanime dei consorziati;
- d) per le altre cause previste dalle leggi.

2. In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i consorziati.

3. Terminata la liquidazione I liquidatori dovranno redigere il rendiconto finale di liquidazione.

4. L'importo del Fondo Consortile che risulti disponibile alla fine della Liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività sarà ripartito in misura proporzionale rispetto al totale dei contributi a qualsiasi titolo corrisposti dai consorziati presenti al momento della liquidazione.

5. Le spese di liquidazione graveranno sul fondo consortile e, in caso di insufficienza, il residuo verrà addebitato a ciascun consorziato con i criteri di riparto illustrati al punto 4.

6. La quota di spese di liquidazione del consorziato insolvente - salve le possibili azioni di recupero e di danni nei suoi confronti - graverà, in parti uguali, sugli altri consorziati.

- - - - - \* \* \* - - - - -

Steso il presente statuto su 41 (quarantuno) pagine di 11 (undici) fogli.

Firmato: Alberto Morgante

Italico Mareschi Notaio